



# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **943** del 03/07/2023 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: A09/DEL/2023/00012

**OGGETTO:** Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia, di cui alla D.G.R. n. 2068/2020. Limitazioni all'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa.

L'anno 2023 addì 03 del mese di Luglio, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

<b>Sono presenti:</b>		<b>Sono assenti:</b>	
<b>V.Presidente</b>	<b>Raffaele Piemontese</b>	<b>Presidente</b>	<b>Michele Emiliano</b>
<b>Assessore</b>	<b>Alessandro Delli Noci</b>	<b>Assessore</b>	<b>Rosa Barone</b>
<b>Assessore</b>	<b>Sebastiano G. Leo</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Gianfranco Lopane</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Anna G. Maraschio</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Anna Maurodinoia</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Rocco Palese</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Donato Pentassuglia</b>		
<b>Assessore</b>	<b>Giovanni F. Stea</b>		

**Assiste alla seduta:** la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco



# REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ

URBANA

---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA REGIONALE

---

Codice CIFRA: A09/DEL/2023/00012

**OGGETTO** Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia di cui alla D.G.R. n. 2068/2020. Limitazioni all'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa

L'Assessora all'Ambiente, Avv. Anna Grazia MARASCHIO, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e confermata dal Dirigente del Servizio pianificazione e dal Direttore del Dipartimento Ambiente riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" individua obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, in particolare individua i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10, i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto, le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto, il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5, i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
- per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente, la Commissione Europea ha avviato tre procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano: n. 2014/2147 inerente il superamento dei valori limite per il PM10, n. 2015/2043 inerente il superamento dei livelli di biossido di azoto, n. 2020/2299 inerente il superamento dei valori limite per il PM2,5;
- nella procedura di infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di PM10, l'Italia è stata deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea, (C-644/18 del 09/11/2018); la procedura n. 2014/2147 si è conclusa con la Sentenza del 10 novembre 2020 che ha accertato la violazione della Direttiva 2008/50/CE;
- tra le zone interessate dai superamenti correlati alla procedura di infrazione n. 2014/2147 sono presenti zone del territorio regionale: nell'anno 2008 e poi nuovamente dal 2011 al 2017 nella zona IT1613 (Puglia – zona industriale) sono stati superati i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha attivato una serie di strumenti convenzionali finalizzati a promuovere interventi diretti a consentire una migliore applicazione della direttiva 2008/50/CE e finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2068 del 15/12/2020, la Giunta ha approvato lo schema di "Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia" (nel seguito AdP) che individua una serie di interventi comuni tra Regione e Ministero da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico, tra i quali, all'art. 2 lettera l) " *introdurre, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, nei Comuni individuati dalla Regione Puglia sulla base dei superamenti dei valori limite o valori obiettivo previsti dalla normativa vigente in materia di qualità dell'aria, limitazioni all'utilizzo dei*

*generatori di calore alimentati a biomassa aventi una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” ai sensi del D.M. 186 del 7 novembre 2017”;*

- l'Accordo è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia in data 30 dicembre 2020.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'innalzamento delle concentrazioni di materiale particolato (PM10 e PM2.5), benzo(a)pirene (B(a)P) e benzene, inquinanti normati dal D.Lgs. 155/2010 e smi, è correlato anche alla combustione di biomassa legnosa negli impianti di riscaldamento domestici, oggetto dell'azione di cui all'articolo 2 lett. l) dell'Accordo di Programma;

#### **DATO ATTO CHE:**

- non si sono registrati superamenti dei valori limite, per gli inquinanti citati ((PM10, PM2.5, B(a)P e benzene), correlati alla combustione di biomassa legnosa negli impianti di riscaldamento, fino al 2021, escludendo quelli verificatisi nell'area di Taranto per il PM10 nel 2011 nei siti Via Archimede (IT1660A) e nel sito Via Machiavelli (IT1611A) e quelli verificatisi nell'area di Torchiarolo nel sito Don Minzoni (IT1658A) per il PM10 dal 2006 al 2017, nel seguito sono descritte per ciascuno degli inquinanti le informazioni di maggiore rilievo registrate per gli anni 2020 e 2021.
- Per il PM10, a fronte del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare per più di 35 volte all'anno e del valore limite annuale di 40 µg/m<sup>3</sup>:
  - nel 2020, il numero più alto di superamenti al netto delle dust è stato registrato nelle stazioni di Torchiarolo – Don Minzoni (25), Galatina (17), Molfetta – Verdi (16) mentre le concentrazioni più alte sono state registrate nelle stazioni di Torchiarolo – Don Minzoni (28 µg/m<sup>3</sup>), Modugno – EN04 (27 µg/m<sup>3</sup>), Molfetta – Verdi (26 µg/m<sup>3</sup>), Modugno – EN02 (25 µg/m<sup>3</sup>), Galatina (25 µg/m<sup>3</sup>);
  - nel 2021, il numero più alto di superamenti, al lordo del contributo delle avvezioni di polveri desertiche, è stato registrato nelle stazioni di Torchiarolo - Don Minzoni (31), San Pietro Vernotico (19), San Pancrazio (17), Mesagne (16), Barletta - Casardi (16), San Severo – Az. Russi (16 ), San Severo – Municipio (16 ) mentre le concentrazioni più elevate sono state misurate nella stazione di Torchiarolo-Don Minzoni (29 µg/m<sup>3</sup>), Barletta - Casardi (25 µg/m<sup>3</sup>), Modugno – EN04 (24 µg/m<sup>3</sup>), San Pancrazio (24 µg/m<sup>3</sup>), Bari Cavour (24 µg/m<sup>3</sup>).
- Per il PM2.5, a fronte del valore limite annuale di 25 µg/m<sup>3</sup>:
  - nel 2020, le concentrazioni più alte sono state registrate nelle stazioni di Torchiarolo – Don Minzoni (18 µg/m<sup>3</sup>), Ceglie Messapica (17 µg/m<sup>3</sup>), Modugno – EN02 (16 µg/m<sup>3</sup>);
  - nel 2021, concentrazioni più alte sono state registrate nelle stazioni di Torchiarolo – Don Minzoni (18 µg/m<sup>3</sup>) e Ceglie Messapica (16 µg/m<sup>3</sup>).
- Per il benzene, a fronte del valore limite annuale di 5 µg/m<sup>3</sup>:
  - nel 2020 le concentrazioni più alte sono state registrate nelle stazioni di Taranto – Machiavelli (1,7 µg/m<sup>3</sup>), Bari – Cavour (1,2 µg/m<sup>3</sup>), Torchiarolo – Don Minzoni (1,2 µg/m<sup>3</sup>), Francavilla (1,1 µg/m<sup>3</sup>);
  - nel 2021, le concentrazioni più alte sono state registrate nelle stazioni di Taranto – Machiavelli (1,7 µg/m<sup>3</sup>), Bari – Cavour (1,2 µg/m<sup>3</sup>), Torchiarolo – Don Minzoni (1,2 µg/m<sup>3</sup>), Francavilla (1,2 µg/m<sup>3</sup>);

- Per il benzo(a)pirene, a fronte del valore obiettivo pari a 1 ng/m<sup>3</sup> nel 2021, dal monitoraggio del B(a)P in 9 siti, è emerso che in nessuno dei siti monitorati è stato superato il valore obiettivo. La concentrazione più elevata (0,9 ng/m<sup>3</sup>) è stata raggiunta a Torchiarolo – Don Minzoni. A Taranto sono state rilevate concentrazioni in lieve rialzo rispetto al biennio precedente in particolar modo nel sito Taranto-Machiavelli. Dal mese di ottobre sono stati osservati incrementi apprezzabili della concentrazione mensile di B(a)P; in particolare, nel mese di dicembre sono state registrate concentrazioni superiori a 1 ng/m<sup>3</sup> nei siti Taranto-Orsini e Taranto-Machiavelli.
- Per l'anno 2021 è altresì disponibile il Rapporto di Valutazione integrata della Qualità dell'Aria in Puglia, predisposto da ARPA Puglia ([https://www.arpa.puglia.it/pagina2873\\_report-annuali-e-mensili-qualit-dellaria-rrqa.html](https://www.arpa.puglia.it/pagina2873_report-annuali-e-mensili-qualit-dellaria-rrqa.html)). La ricostruzione modellistica a 1 km di risoluzione spaziale condotta sulle province di Brindisi, Lecce e Taranto ha evidenziato:
  - per il PM10 criticità in corrispondenza delle aree urbane dei comuni di Castellaneta, Latiano, Mesagne, Mottola e Oria;
  - per il PM2.5 criticità nell'area urbana dei comuni di Latiano e Mesagne;
  - per il B(a)P criticità nelle aree urbane di alcuni comuni della provincia di Taranto (Mottola, Castellaneta) e della provincia di Brindisi (Erchie, Oria, Mesagne, Latiano e Ceglie Messapica). Tali criticità (*superamenti individuati dal sistema modellistico per PM10, PM2.5 e B(a)p*) all'interno delle aree urbane dei suddetti comuni sono state ricondotte alle emissioni prodotte dal riscaldamento civile a biomassa.
- Per il 2022, in attesa del report annuale di qualità dell'aria predisposto da ARPA Puglia, è possibile attualmente evidenziare quanto di seguito elencato.
  - Il sito Torchiarolo – Don Minzoni, ha registrato un numero di superamenti del limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> per il PM10 pari a 46 (dei quali 8 superamenti dovuti a fenomeni di avvezioni di polveri per eventi naturali), superiore, dunque, ai 35 consentiti dalla normativa vigente. A seguito di detto superamento presso il Dipartimento Ambiente regionale è stata avviata l'istruttoria per la definizione e successiva adozione del Piano contenente le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione ai sensi all'art. 9 del DLgs n. 155/10 e smi.
  - il sito di Francavilla Fontana, dotato da fine maggio 2022 di un nuovo campionatore SWAM di polveri, ha mostrato un andamento poco dissimile da quello del sito Torchiarolo – Don Minzoni, con un valore medio di concentrazione di PM10 nel mese di dicembre pari a 51 µg/m<sup>3</sup> e con un totale di 16 superamenti del limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> nel solo mese di dicembre, senza tener conto del contributo, in diminuzione, delle avvezioni di polveri desertiche.
- I dati disponibili sul portale di ARPA (<http://old.arpa.puglia.it/web/guest/qariainq2>), per il primo trimestre 2023, mostrano, per il parametro PM10, al lordo del contributo delle avvezioni di polveri desertiche:
  - per il sito di Francavilla Fontana 16 superamenti del valore limite giornaliero pari a 50 µg/m<sup>3</sup>, con un valore medio nel periodo pari a 38 µg/m<sup>3</sup>;
  - per il sito di Torchiarolo-Don Minzoni 20 superamenti, con un valore medio nel periodo pari a 39 µg/m<sup>3</sup>.
- al fine di gestire il rischio di superamento dei valori limite e/o delle soglie di allarme previste dal d.lgs. n. 155/2010, sono state condivise con ARPA Puglia specifiche procedure di alert su dati registrati dalla Rete di Qualità dell'Aria Regionale (RRQA) che prevedono, in particolare per il

PM10, che ARPA, a valle delle attività di validazione giornaliera dei dati, invii una comunicazione di *alert* a Regione, Comune interessato e ASL competente per territorio, nelle seguenti circostanze:

- al 24° giorno di superamento della concentrazione giornaliera di 50 µg/m<sup>3</sup>;
- qualora si verifichi il superamento della concentrazione giornaliera di 50 µg/m<sup>3</sup> per 5 giorni consecutivi.

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- l'art. 290 del D.Lgs. 152/2006 e smi al co. 4 prevede che *"Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l'idoneità dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore."*;
- con Decreto Ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 è stato emanato, secondo quanto previsto dal citato art. 290 co. 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi, il Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- con il citato DM 186/2017 sono state individuate le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale;
- la certificazione ambientale, ai sensi del DM 186/2017, prevede 5 classi di qualità definiti con un numero di stelle crescente da 1 fino a 5 all'aumentare delle prestazioni ambientali ovvero al diminuire delle concentrazioni di inquinanti in emissione;
- le tipologie di generatori di calore che possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del DM 186/2017 sono le seguenti:
  - camini chiusi, inserti a legna conformi alla norma UNI EN 13229:2006 "Inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova", oggi ritirata e sostituita dalla UNI EN 16510-1:2019 "Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova";

- caminetti aperti conformi alla norma UNI EN 13229:2006 “Inseriti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova”, oggi ritirata e sostituita dalla UNI EN 16510-1:2019 “Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova”;
- stufe a legna conformi alla norma UNI EN 13240:2006 “Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova” oggi ritirata e sostituita dalla UNI EN 16510-1:2019 “Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova”;
- stufe ad accumulo conformi alla norma UNI EN 15250:2007 “Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova”;
- cucine a legna conformi alla norma UNI EN 12815:2006 “Termocucine a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova” oggi ritirata e sostituita dalla UNI EN 16510-1:2019 “Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova”;
- caldaie fino a 500 kW conformi alla norma UNI EN 303-5:2023 “Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura”;
- stufe, inserti e cucine a pellet – termostufe conformi alla norma UNI EN 14785:2006 “Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e metodi di prova”.
- Il DM 186/2017 prevede che:
  - il produttore del generatore di calore richiede a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore;
  - l'organismo notificato effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato 2 del decreto, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale. Il rilascio è negato in caso di mancato rispetto dei requisiti;
  - il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale indica, nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati: la classe di appartenenza; le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinché siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione ambientale; le corrette modalità di gestione del generatore; il regime di funzionamento ottimale; i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore.
- Il D.Lgs. 155/2010 all'art. 9 co. 3 prevede che *"Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree in cui, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i valori limite e i valori obiettivo. Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli degli inquinanti in tali aree e sono inserite, laddove adottati, nei piani di cui al comma 1"*.

**DATO ATTO CHE:**

- con Decreto n. 434 del 31/12/2020 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato l’impegno della somma complessiva di quattro milioni di euro in favore della Regione

Puglia per l'attuazione degli interventi previsti nell'“Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia”;

- con Deliberazione n. 695 del 16 maggio 2022, la Giunta Regionale ha, approvato, tra l'altro, le schede relative agli interventi di cui alle lettere e), f), dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma inerenti la realizzazione, da parte del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia in eventuale collaborazione con la Sezione Comunicazione Istituzionale, di campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria con particolare riferimento al materiale particolato PM10 derivante dal riscaldamento domestico a biomassa e di campagne di informazione sui canali di incentivazione attivi a livello nazionale per la sostituzione delle vecchie stufe alimentate a biomassa (Ecobonus, Conto termico 2.0, Sismabonus, ecc.) con la finalità di ridurre le emissioni prodotte dal settore del riscaldamento domestico (lett. e) e lett. f) dell'articolo 2 dell'AdP);
- con Deliberazione n. 1892 del 19 dicembre 2022, la Giunta Regionale ha autorizzato la Struttura Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia ad operare sul capitolo di spesa U0908034 rientrante nel CRA del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana per la predisposizione degli atti necessari all'attuazione degli interventi di comunicazione ed informazione alla popolazione di cui alle lett. e) ed f) dell'Accordo con il MASE approvati con DGR n. 695 del 16/05/2022;
- con Decreto n. 460 del 30 dicembre 2022 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, come previsto dall'articolo 6 dell'AdP, ha assegnato alla Regione Puglia il finanziamento per interventi di cui alle lettere e), f), m), n) dell'articolo 2 dell'AdP.
- L'intervento di cui alla lettera e) "Campagne di informazione e comunicazione per il miglioramento della qualità dell'aria" prevede una campagna "ombrello" sul territorio attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e una campagna di comunicazione congiunta alle istituzioni e ai cittadini (animazione territoriale in alcuni centri del territorio pugliese, eventi istituzionali in collaborazione con altri Enti, laboratori specifici, tenuti da personale della Regione Puglia e ARPA Puglia, nelle Province di Brindisi e Taranto, territori risultati particolarmente critici rispetto le emissioni dovute a combustione di biomasse vegetali).

#### **VISTI:**

- il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e smi;
- il D.lgs. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” e smi;
- il Decreto Ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide".

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO** al fine di dare attuazione a tutte le misure atte a garantire il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia previste nell'Accordo di Programma di cui alla DGR n. 2068 del 15/12/2020, si propone alla Giunta Regionale di:

- prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- individuare, nei Comuni nei quali i rapporti integrati di qualità dell'aria predisposti annualmente da ARPA Puglia evidenzino criticità correlabili, in tutto o in parte, all'utilizzo dei generatori di

calore alimentati a biomasse in relazione al rispetto dei valori limite di cui al D.Lgs. 155/2010 e smi e nei Comuni per i quali ARPA Puglia trasmetta comunicazione di *alert* e nei quali, dunque, possa insorgere all'interno di determinate aree il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dal D.lgs. 155/2010 e smi per il PM10, le seguenti misure finalizzate a preservare la qualità dell'aria:

- a) limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse privi di certificazione ambientale, ovvero con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del DM n. 186 del 7 novembre 2017;
  - b) campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria con particolare riferimento al materiale particolato PM10 derivante dal riscaldamento domestico a biomassa, come previste alle lettere e) ed f) dell'Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia. In particolare la campagna di comunicazione di cui alla lettera e) del citato accordo è finalizzata ad assicurare da una parte un'adeguata informazione sull'incidenza dell'utilizzo di biomasse per il riscaldamento domestico sui livelli di qualità dell'aria, infatti gli impianti a biomassa legnosa sono tra le maggiori fonti di emissioni di polveri sottili (PM10), dall'altra a fornire buone pratiche di combustione e di consumo responsabile. Con Deliberazione n. 1892 del 19 dicembre 2022, la Giunta Regionale ha autorizzato la Struttura Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia ad operare sul capitolo di spesa U0908034 rientrante nel CRA del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana per la predisposizione degli atti necessari all'attuazione degli interventi di comunicazione ed informazione alla popolazione;
- demandare ai Sindaci dei Comuni nei quali insorga il rischio di superamento dei valori limite e dei valori obiettivo dei livelli degli inquinanti previsti dal D.lgs. 155/2010 e smi, nell'alveo delle competenze di cui al D.lgs. n. 267/2000, l'applicazione delle misure di cui alla lettera a) del punto precedente anche in esito alle risultanze di appositi tavoli tecnici di concertazione e raccordo, convocati da parte del Dipartimento Ambiente, con il supporto tecnico di Arpa Puglia, atti a definire le aree di intervento, la popolazione esposta, i periodi temporali in cui le limitazioni dovranno operare nonché le relative modalità di controllo.

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e smi, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

#### **Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2001 e smi**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso l'Assessora proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e lett. e) della L.R. n. 7/1997 e smi e, segnatamente:

1. **di fare proprio ed approvare** quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. **di individuare**, nei Comuni nei quali i rapporti integrati di qualità dell'aria predisposti annualmente da ARPA Puglia evidenzino criticità correlabili, in tutto o in parte, all'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse in relazione al rispetto dei valori limite di cui al D.Lgs. 155/2010 e smi e nei Comuni per i quali ARPA Puglia trasmetta comunicazione di *alert* e nei quali, dunque, possa insorgere all'interno di determinate aree il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dal D.lgs. 155/2010 e smi per il PM10, le seguenti misure finalizzate a preservare la qualità dell'aria:
  - a) limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse privi di certificazione ambientale, ovvero con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del DM n. 186 del 7 novembre 2017;
  - b) campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria con particolare riferimento al materiale particolato PM10 derivante dal riscaldamento domestico a biomassa, come previste alle lettere e) ed f) dell'Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia. In particolare la campagna di comunicazione di cui alla lettera e) del citato accordo è finalizzata ad assicurare da una parte un'adeguata informazione sull'incidenza dell'utilizzo di biomasse per il riscaldamento domestico sui livelli di qualità dell'aria, dall'altra a fornire buone pratiche di combustione e di consumo responsabile. Con Deliberazione n. 1892 del 19 dicembre 2022, la Giunta Regionale ha autorizzato la Struttura Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia ad operare sul capitolo di spesa U0908034 rientrante nel CRA del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana per la predisposizione degli atti necessari all'attuazione degli interventi di comunicazione ed informazione alla popolazione;
3. **di demandare** ai Sindaci dei Comuni nei quali insorga il rischio di superamento dei valori limite e dei valori obiettivo dei livelli degli inquinanti previsti dal D.lgs. 155/2010 e smi, nell'alveo delle competenze di cui al D.lgs. n. 267/2000, l'applicazione delle misure di cui al punto precedente lettera a), anche in esito alle risultanze di appositi tavoli tecnici di concertazione e raccordo, convocati da parte del Dipartimento Ambiente, con il supporto tecnico di Arpa Puglia, atti a

definire le aree di intervento, la popolazione esposta, i periodi temporali in cui le limitazioni dovranno operare nonché le relative modalità di controllo;

4. **di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, all’A.N.C.I. per successiva divulgazione ai Comuni e all’ARPA Puglia. La trasmissione sarà a cura del Dipartimento Ambiente;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **La funzionaria PO**

Ing. Monica Bevere

Firmato digitalmente da:  
LUCIA MONICA BEVERE  
Regione Puglia  
Firmato il: 03-07-2023 09:28:25  
Seriale certificato: 2980285  
Valido dal 23-06-2023 al 23-06-2026

#### **La Dirigente a.i. del Servizio pianificazione strategica ambiente, territorio e industria**

Ing. Caterina Dibitonto

 Caterina Dibitonto  
03.07.2023 09:13:15  
GMT+01:00

#### **Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana**

Ing. Paolo Francesco Garofoli

 Paolo Francesco Garofoli  
03.07.2023 09:40:15  
GMT+01:00

#### **L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Parchi e Politiche Abitative**

Avv. Anna Grazia Maraschio

 ANNAGRAZIA  
MARASCHIO  
03.07.2023 10:08:37  
GMT+01:00

## LA GIUNTA REGIONALE

**UDITA** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente;

**VISTE** le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

**A VOTI** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

1. **di fare proprio ed approvare** quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. **di individuare**, nei Comuni nei quali i rapporti integrati di qualità dell'aria predisposti annualmente da ARPA Puglia evidenzino criticità correlabili, in tutto o in parte, all'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse in relazione al rispetto dei valori limite di cui al D.Lgs. 155/2010 e smi e nei Comuni per i quali ARPA Puglia trasmetta comunicazione di *alert* e nei quali, dunque, possa insorgere all'interno di determinate aree il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dal D.lgs. 155/2010 e smi per il PM10, l'applicazione delle seguenti misure finalizzate a preservare la qualità dell'aria:
  - a) limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse privi di certificazione ambientale, ovvero con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del DM n. 186 del 7 novembre 2017, negli edifici adibiti a residenza dotati di riscaldamento multicom bustibile;
  - b) campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria con particolare riferimento al materiale particolato PM10 derivante dal riscaldamento domestico a biomassa, come previste alle lettere e) ed f) dell'Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Puglia. In particolare la campagna di comunicazione di cui alla lettera e) del citato accordo è finalizzata ad assicurare da una parte un'adeguata informazione sull'incidenza dell'utilizzo di biomasse per il riscaldamento domestico sui livelli di qualità dell'aria, dall'altra a fornire buone pratiche di combustione e di consumo responsabile. Con Deliberazione n. 1892 del 19 dicembre 2022, la Giunta Regionale ha autorizzato la Struttura Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia ad operare sul capitolo di spesa U0908034 rientrante nel CRA del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana per la predisposizione degli atti necessari all'attuazione degli interventi di comunicazione ed informazione alla popolazione;
3. **di demandare** ai Sindaci dei Comuni nei quali insorga il rischio di superamento dei valori limite e dei valori obiettivo dei livelli degli inquinanti previsti dal D.lgs. 155/2010 e smi, nell'alveo delle competenze di cui al D.lgs. n. 267/2000, l'applicazione delle misure di cui al punto precedente lettera a) anche in esito alle risultanze di appositi tavoli tecnici di concertazione e raccordo, convocati da parte del Dipartimento Ambiente, con il supporto tecnico di Arpa Puglia, atti a definire le aree di intervento, la popolazione esposta, i periodi temporali in cui le limitazioni dovranno operare nonché le relative modalità di controllo;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'A.N.C.I. per successiva divulgazione ai Comuni e all'ARPA Puglia. La trasmissione sarà a cura del Dipartimento Ambiente;

5. **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

<b>Il Segretario generale della Giunta</b>	<b>Il Presidente della Giunta</b>